



COMUNE DI PLOAGHE
Provincia di Sassari
Pubblicato all'albo pretorio ai sensi dell'art. 32,
comma 1° della legge n. 69 del 18.06.2009
dal 10.8.2020 al 25.8.2020
registrato al n. 924
Il Messo Comunale/L'Addetto

C O M U N E D I P L O A G H E
Provincia di Sassari

ORIGINALE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Trasmessa all'albo pretorio il 10 AGO 2020

N. 17 Del 22-07-2020	OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020
-----------------------------	--

L'anno duemilaventi il giorno ventidue del mese di luglio, alle ore 18:00 nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Ploaghe.

Alla Prima convocazione in seduta Straordinaria che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Sotgiu Carlo	P	Salis Giovanni	P
Masala Gerolamo	A	Floris Sergio	P
Faedda Domenico	A	Sechi Gian Filippo	A
Muggiolu Mario Salvatore Domenico	P	Solinas Antonio Maria	P
Busellu Giammario	P	Tedde Pier Mario	A
Medde Maria Grazia	P	Sini Giuseppe	A
Salariu Francesca	P		

Assegnati n. 13

Presenti n. 8

In carica n. 13

Assenti n. 5

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale;

- Presiede **Sotgiu Carlo**, nella sua qualità di **Sindaco**.

- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 del T.U.E.L.) il Segretario Comunale **Gala Ivana**.

- La seduta è Pubblica.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'O.d.G., premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il Responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art.49 comma 1° del D.lgs18.08.2000 n.276 (TUEL), hanno espresso parere favorevole.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;

- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita:

"A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.";

Visti in particolare i commi da 748 a 757 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 che recano la disciplina delle aliquote della nuova imposta, qui di seguito testualmente riportati:

«748. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.

749. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.

751. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

752. L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

753. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

754. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato.

757. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.»;

Vista la delibera Consiliare n. 16 del 22.07.2020 con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della nuova IMU - Imposta Municipale Propria

Atteso che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l'approvazione delle aliquote della nuova IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

Vista la precedente deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 7 Febbraio 2019 con la quale l'Ente ha provveduto a fissare le aliquote e le detrazioni delle imposte IMU, per l'anno 2019;

Considerato che in relazione alle specifiche necessità del bilancio di previsione 2020, al fine di garantire gli interventi indispensabili ivi previsti e la continuità delle attività programmate

dall'amministrazione nell'ambito delle opportunità concesse in materia di politiche tributarie, si ritiene necessario operare scelte che garantiscano l'andamento storico del gettito IMU;

Dato atto che questo comune non ha mai applicato la TASI di cui alla legge 147/2013 come da ultima deliberazione consiliare in merito n. 63 del 16 Dicembre 2019;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

"169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";

Considerato che:

- l'art. 1, comma 779, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevedeva il 30.06.2020, quale termine ultimo per l'approvazione delle aliquote IMU per l'anno 2020;
- il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato in G.U. n. 128 del 19 maggio 2020, S.O. n. 21 all'art. 138, prevede l'allineamento dei termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020, attualmente previsto nel 31.07.2020 ai sensi dell'art. 107 del D.L. 18/2020, convertito in L. 24 aprile 2020, n. 27, abrogando il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e il predetto comma 779 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Richiamato l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina l'efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del **14 ottobre** dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

Vista la Risoluzione del Dipartimento delle Finanze del MEF n. 1/DF del 18 febbraio 2020 relativa al prospetto delle aliquote di cui ai commi 756, 757 e 767, art. 1 della legge 160/2019 da cui emerge che, sino all'adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/00;

Con voti unanimi, infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, all'unanimità dei voti, resi in forma palese e verificati con l'assistenza del Segretario Comunale

DELIBERA

Dare atto che quanto esposto in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di approvare per l'anno 2020, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione della nuova Imposta Municipale Propria (IMU), disciplinata dai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote IMU %
1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	0,86 per cento
2	Unità immobiliare nelle cat. A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7	0,5 per cento
4	Aree fabbricabili	0,86 per cento
6	Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,00
7	Fabbricati gruppo catastale D (esclusi i D/10)	0,86 per cento
8	Immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locati	0,1 per cento

Di stabilire nella misura di € 200,00 la detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, dando atto che la stessa si applica altresì agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP (istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616);

Dare atto altresì che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del **14 ottobre 2020**;

Infine, stante l'urgenza, con voti unanimi resi in forma palese e verificati con l'assistenza del Segretario Comunale

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Pareri di cui all'art.49, comma 1 del D.lgs. 18 agosto 2000 n.267 (TUEL)

Parere Favorevole in ordine alla Regolarità CONTABILE in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rag. MARIA ANTONIA PULINA

Parere Favorevole in ordine alla Regolarità TECNICO in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rag. MARIA ANTONIA PULINA

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Sindaco

Sotgiu Carlo



Il Segretario

Dott.Ssa Gala Ivana

PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO COMUNALE PER 15 GG DAL
E TRASMESSA CONTEMPORANEAMENTE AI RAPPRESENTANTI
CONSILIARI.



IL MESSO COMUNALE

Pietro Lei


VISTO: IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.Ssa Gala Ivana

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE DICHIARA CHE LA PRESENTE
DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA, AI SENSI DELL'ART.134, COMMA 3°, DEL
D.LGS 18 AGOSTO 2000 N.267 (TUEL).

Inviata al controllo preventivo di legittimità in data

e divenuta esecutiva in data



ADDI'

19 O AGO 2020

VISTO: IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.Ssa Gala Ivana